

Centrale dei Rischi

Bakardzhiev Plamen

Ceolato Giulia

FONTI NORMATIVE

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle presenti istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art.107 del T.U.

OBIETTIVI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

La **Centrale dei rischi** è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

Sarà così possibile contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Come?

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.

Soggetti richiedenti

Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per le attività connesse con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

1.

INTERMEDIARI PARTECIPANTI

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U. (l'obbligo riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- b) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. , iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento.

2.

L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

In occasione dell'iscrizione nell'albo e/o nell'elenco speciale sopra richiamati, gli intermediari finanziari già operativi devono accertare la sussistenza delle condizioni di partecipazione o di esonero dal servizio sulla base dei dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi.

Gli intermediari finanziari di nuova costituzione che si iscrivono, sin dall'inizio dell'operatività, nel suddetto albo e/o nell'elenco speciale e quelli che al momento dell'iscrizione sono operanti da meno di due esercizi, devono verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al servizio centralizzato dei rischi in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

L'esito delle valutazioni effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. Il venir meno dei requisiti di partecipazione o di esonero deve essere prontamente comunicato.

La Banca d'Italia si riserva comunque di verificare, con le modalità ritenute opportune, la sussistenza delle condizioni sopra richiamate.

3.

ADEMPIMENTI INIZIALI

La Centrale dei rischi, allorché ha notizia dell'iscrizione di una banca nell'albo di cui all'art. 13 del T.U. ovvero di un intermediario finanziario nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. o nell'albo di cui all'art. 64 del T.U., provvede a chiedere allo stesso le modalità tecniche che intende adottare per l'invio delle segnalazioni, l'elenco dei nominativi consegnatari delle chiavi di crittografia, nonché la lettera attestante la conformità delle segnalazioni di rischio ai dati della contabilità aziendale.

4.

RILEVAZIONE MENSILE DEI RISCHI

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente. Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

5.

RILEVAZIONE DELLO *STATUS* DELLA CLIENTELA

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (*status*). In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di ristrutturazione.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente, approvato la ristrutturazione del credito ovvero preso atto del venir meno della situazione di patologia. L'eventuale estinzione da parte del cliente o di terzi del credito appostato a sofferenza ovvero ristrutturato va segnalata entro tre giorni dal pagamento.

Le informazioni sullo *status* aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

6.

INFORMAZIONI A RICHIESTA: CONDIZIONI DI ACCESSO

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In particolare le richieste di informazione possono riguardare:

- soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore ai vigenti limiti di censimento ovvero per altri motivi.

E' altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

1.

NATURA DEI RISCHI CENSITI

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

2.

MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.

La sezione informativa risulta articolata in otto categorie di censimento: *operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool – totale, crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi.*

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Nelle classi di dati vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento. Il modello di rilevazione prevede otto classi di dati (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e altri importi) che spiegano la misura rilevata.

3.

1. Il **rischio di mercato**, ovvero il rischio di variazioni di valore (inattese) delle attività finanziarie riconducibili all'evoluzione di variabili di mercato, come i tassi d'interesse e di cambio, gli indici di borsa, i prezzi delle materie prime. Dalla definizione ora citata risulta evidente come il rischio di tasso o di interesse – talvolta classificato come una categoria a sé – non sia altro che una particolare manifestazione del rischio di mercato.

2. Il **rischio di credito**, ovvero il rischio di variazioni di valore inattese delle attività finanziarie riconducibili all'insolvenza del debitore. E' importante osservare che – affinché si manifesti un rischio di credito– non è necessario che si giunga all'effettiva insolvenza della controparte, ma è sufficiente che la sua "qualità" (la probabilità di assistere a un default entro un certo arco temporale) subisca uno stabile deterioramento; in altri termini, non soltanto l'insolvenza ma anche il "downgrading" del prestatore rappresentano un "evento creditizio" suscettibile di determinare perdite. Analogamente, tutte le caratteristiche dell'operazione (per esempio, il valore delle garanzie) suscettibili di influenzare il valore delle attività in caso di insolvenza rientrano tra le determinanti del rischio di credito.

4.

3. Il **rischio operativo**, ovvero il rischio di perdite future legate al cattivo funzionamento delle procedure interne alla banca, all'infedeltà del personale, a rischi legali o di reputazione; si tratta, in altri termini, del rischio che la banca sostiene in quanto impresa, al pari di qualunque altra azienda non finanziaria.

4. **Altri rischi**, tra cui possiamo ricomprendere, ad esempio, il rischio di liquidità (cioè il pericolo che gli attivi correnti non siano sufficienti a fare fronte a un'improvvisa domanda di rimborsi di passività a breve termine), piuttosto che il rischio di business (le possibili perdite causate da una sfavorevole evoluzione della domanda di servizi bancari, o da errori strategici compiuti dalla banca nell'articolare la propria offerta di prodotti e servizi). Si tratta, evidentemente, di una categoria residuale il cui contenuto è destinato a modificarsi nel tempo, di pari passo con i cambiamenti che scandiscono l'evoluzione dei mercati e degli intermediari creditizi.

5.

Rischi autoliquidanti

Confluiscono nella categoria di censimento rischi autoliquidanti le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art.1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

6.

Rischi a scadenza

La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive; ..

7.

Rischi a revoca

Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

8.

LIMITI DI CENSIMENTO

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale in crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

1.

LE VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Le variabili di classificazione sono qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2.

Le variabili di classificazione sono:

- **Localizzazione:** indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente;
- **Durata originaria:** consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento o rideterminata successivamente ad accordi tra le parti;
- **Durata residua:** indica il tempo intercorrente fra la data della rilevazione e la data di scadenza del finanziamento;
- **Divisa:** può assumere valori corrispondenti in euro e altre valute. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente ad altre valute deve essere indicato anche se non sussiste il rischio di cambio a carico del cliente;
- **Import-export:** indica la finalità dell'operazione all'attività di esportazione o importazione di beni e servizi svolta dal cliente;
- **Tipo di attività:**
 - categoria di censimento rischi autoliquidanti in cui rientra la cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale, gli anticipi di crediti ceduti per attività di factoring,..;

3.

- **categoria di censimento rischi a scadenza** in cui rientra il leasing finanziari, gli anticipi su crediti futuri,..;
- **categoria di censimento *derivati finanziari*** in cui rientra *swaps, fras, opzioni, altri contratti derivati*;
- **categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela*** *diversa da intermediari debitori ceduti*;
- **categoria *crediti ceduti a terzi***;
- **Censito collegato**: consente la rilevazione di forme di collegamento fra il cliente segnalato e altri soggetti;
- **Stato del rapporto**: fornisce una situazione sullo stato dei crediti;
- **Tipo di garanzia**: fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi;
- **Fenomeno correlato**: fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti.

1.

OPERAZIONI PARTICOLARI

Factoring

Per le operazioni di factoring vanno prodotte distinte segnalazioni a nome del cedente e del debitore ceduto. Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti già sorti vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali **S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali**

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Nei medesimi casi e se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta a nome di quest'ultimo anche una segnalazione nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti. Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti) le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in sofferenza.

2.

Sconto di portafoglio

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi autoliquidanti a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati utilizzato l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Ulteriore segnalazione può verificarsi nella categoria di censimento rischi autoliquidanti – crediti scaduti.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati va segnalato nella categoria di censimento rischi a revoca o tra i crediti in sofferenza.

Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari

Operazioni di cessione di credito da intermediari.

Leasing finanziario

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività. In particolare, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento.

Prefinanziamento di mutuo

Mutui e altre operazioni a rimborso rateale

Le operazioni della specie devono essere segnalate tra i rischi a scadenza. Nella classe di dati accordato deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato.

3.

Operazioni di accollo

Carte di credito

Pronti contro termine e riporti attivi

Le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo - nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti - devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Operazioni in pool

Lettere di patronage

Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari

1.

SEGNALAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento.

Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

2.

SEGNALAZIONE DELLO *STATUS* DELLA CLIENTELA

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi i cambiamenti qualitativi intervenuti nella situazione debitoria della propria clientela nel momento in cui si verifica tale mutamento. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio da trasmettere entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato accertato il nuovo *status*. La Centrale dei rischi acquisisce le informazioni e prontamente le trasmette agli altri intermediari interessati.

Nel caso in cui sia stata comunicata un'informazione errata, l'intermediario deve sollecitamente correggere l'informazione inviata.

3.

RETTIFICHE AGLI IMPORTI

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

La rettifica può essere richiesta su iniziativa della stessa Centrale dei rischi a seguito di eventi che abbiano interessato gli archivi anagrafici.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto censito di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.